

DELIBERA N. 171/04/CSP

Esposto presentato dal Signor Roberto Berardelli (Candidato per le liste “No Euro”, “Lega Padania Lombardia” e “Fronte Cristiano”) e dal Signor Piergiorgio Sirtori (Candidato per le liste “Verdi Autonomisti” e “Movimento per la pace”) nelle elezioni per il rinnovo della Provincia di Milano nei confronti dell’emittente televisiva “Telelombardia” per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la segnalazione dei signori Roberto Berardelli e Piergiorgio Sirtori, entrambi candidati nelle elezioni per il rinnovo della Provincia di Milano, rispettivamente il primo per le liste “No Euro”, “Lega Padana Lombardia” e “Fronte Cristiano” ed il secondo per le liste “Verdi Autonomisti” e “Movimento per la pace”, pervenuta in data 7 giugno 2004 (prot. n. 291/EA/04/NA), nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’emittente televisiva “Telelombardia”, in quanto ha trasmesso il programma “Prima Serata”, con esclusione delle liste esponenti, il tutto con violazione del principio di parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica;

VISTO il verbale del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia, pervenuto in data 10 giugno 2004 (prot. n. 325/EA/04/NA) avente ad oggetto la seduta del 9 giugno 2004, alla quale hanno partecipato il rappresentante dell’emittente televisiva in questione e uno degli esponenti;

RILEVATO che in tale sede le parti hanno concordato la concessione alle liste denuncianti di uno spazio televisivo della durata di quindici minuti nella giornata di giovedì 10 giugno 2004, dalle ore 23.00 alle ore 23.15;

RILEVATO che, per l'effetto del consenso manifestato in sede di Comitato regionale competente dal soggetto esponente relativamente alle modalità di ripristino sopra illustrate, sono state rispettate le condizioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli atti;
2. la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia.

Roma, 14 luglio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian